



Tribunale Ordinario di Brescia

Presidenza

(Prospetto di organizzazione del lavoro per l'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia - Misure in tema di "Prevenzione coronavirus" nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020)

Il Presidente del Tribunale

1. ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE.

Ai sensi dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, «*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*» (comma 1) e, per il medesimo periodo, «*è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*» (comma 2), salve le eccezioni di cui al successivo comma 3.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha confermato una generale proroga della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio, prevedendo all'art. 36 (*Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.

Fra i termini sospesi, rientra senz'altro quello della costituzione in giudizio dell'attore opponente, da operare mediante iscrizione a ruolo.

Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, la costituzione delle parti è ammessa sino alla data dell'udienza (art. 319 c.p.c.).

Se l'udienza è fissata nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020, essa non sarà tenuta e il termine per la costituzione attorea inizierà nuovamente a decorrere a partire dal 12 maggio, e sarà posticipato di un numero di giorni pari a quelli correnti dal 9 marzo alla data dell'udienza prevista e non tenuta (estremi inclusi). Dopo l'iscrizione a ruolo, da operare nel nuovo termine come sopra calcolato, il giudice di pace, venuto a conoscenza del procedimento, provvederà alla fissazione della (nuova) udienza di prima comparizione.¹

¹ Di seguito un esempio. Udienza fissata al 27 marzo 2020 (coincidente col "vecchio" termine di costituzione). La sospensione interessa 19 giorni (dal 9 al 27), nel senso che priva l'attore di 19 giorni utili per l'iscrizione a ruolo. Il nuovo termine per la costituzione/iscrizione a ruolo scade quindi il 5 maggio (dal 16 aprile – *dies computato* – occorre contare 19 giorni).



È quindi corretta la determinazione di non acquisire le richieste di iscrizione a ruolo nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020, in linea con l'evidente intento legislativo di ridurre al minimo gli accessi in cancelleria, da limitare ai soli atti relativi a procedimenti concernenti l'attività giudiziaria non sospesa, tanto più che il PCT non è al momento disponibile per gli Uffici dei Giudici di Pace.

Le iscrizioni a ruolo potranno ovviamente essere compiute in periodo successivo, senza pericolo di incorrere in decadenze o preclusioni.

Ne discende che la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia non è tenuta ad accettare le iscrizioni a ruolo di cause di opposizione a decreto ingiuntivo con udienza fissata tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020.

La sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è prevista dagli artt. 5, 6, comma 7, 7, comma 6, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

La natura cautelare dell'istanza non implica automaticamente l'obbligo della cancelleria di procedere all'iscrizione a ruolo di ogni causa di opposizione. Infatti, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) d.l. 17 marzo 2020, n. 18, le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, compresi quelli relativi all'introduzione del giudizio (comma 2 d.l. cit.), non si applicano, tra gli altri, ai seguenti casi, «*procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona [...] e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*».

Pertanto, la cancelleria dovrà procedere all'iscrizione a ruolo delle opposizioni con richiesta di sospensiva limitatamente a quelle inerenti alla materia dei diritti fondamentali della persona e a quelle per cui sia sollecitata da parte ricorrente la dichiarazione d'urgenza, su cui provvederà il capo dell'ufficio giudiziario (*id est*, il Presidente del Tribunale) con decreto non impugnabile. A quest'ultimo proposito, si precisa che, trattandosi di ricezione di un atto introduttivo del giudizio, tenuto conto del fine di evitare l'indiscriminata iscrizione a ruolo di ogni causa di opposizione, è preferibile l'interpretazione secondo cui spetta alla parte sollecitare la dichiarazione d'urgenza all'atto del deposito del ricorso.

Ne discende che la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia non è tenuta ad accettare le iscrizioni a ruolo delle opposizioni a sanzione amministrativa con istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

In conclusione, poiché gli Uffici dei Giudici di Pace non erogano servizi urgenti verso l'esterno, sono sospese le udienze civili e penali, con esclusione dei procedimenti di convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera ex art. 13 c. 5 *bis* di cui al d.lgs. 286/98.

Per l'attività giurisdizionale residua, limitata - come evidenziato - ai procedimenti di convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera ex art. 13 c. 5 bis D.L. 286/98, si prevedono i turni seguenti:

DAL	AL	GOP DI TURNO
16 aprile 2020	24 aprile 2020	Dott. BINI
27 aprile 2020	05 maggio 2020	Dott.ssa RAGNI
06 maggio 2020	11 maggio 2020	Dott.ssa NATALINI

La cancelleria provvederà all'assegnazione del fascicolo al magistrato di turno, dandogliene contestuale avviso a mezzo telefono o *mail*.

2. SICUREZZA E SERVIZI.

Atteso che l'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia non dispone di un servizio di vigilanza che possa monitorare e filtrare gli utenti in ingresso, si dispone la chiusura del portone d'ingresso e l'accesso dei prenotati previo utilizzo del citofono.

L'ingresso sarà in ogni caso consentito a non più di una persona per cancelleria, contemporaneamente, secondo le seguenti modalità:

1. Accesso alla Cancelleria penale

Considerata la sospensione delle udienze civili e penali, con esclusione dei **procedimenti di convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera ex art. 13 c. 5 bis DL 286/98**, l'accesso alla **cancelleria penale** è sospeso dal momento che le competenze del Giudice di Pace non implicano provvedimenti restrittivi della libertà personale e/o cautelari oppure urgenti e neppure processi con imputati in stato di detenzione (servizi essenziali ai sensi della legge 146/90), salvo il deposito di atti urgenti in scadenza previo appuntamento concordato con il personale addetto alla cancelleria, telefonicamente (**centralino n. 030/3775060**) o via pec (**gdp.brescia@giustiziacert.it**), **specificando nell'oggetto "alla c.a. Cancelleria penale"**.

2. Accesso alla Cancelleria civile

Fino al termine di efficacia del presente decreto, e salve ulteriori proroghe, è sospesa qualsiasi attività inerente al rilascio di copie di atti (decreti ingiuntivi, sentenze, ecc.) o verbali – comprese le copie già richieste – nonché alla visione dei fascicoli d'ufficio relativi ai procedimenti civili.

È consentita la sola richiesta di copie di atti (decreti ingiuntivi emessi, copie di sentenze esecutive e/o autentiche, anche "uso appello") – all'indirizzo pec **gdp.brescia@giustiziacert.it** – **con la precisazione che le richieste pervenute nel periodo di validità del presente decreto saranno prese in carico dal personale addetto, mentre il rilascio delle copie richieste avverrà solo successivamente al 12/05/2020 (salvo ulteriori proroghe), nel giorno e nell'ora indicati dalla Cancelleria, con contestuale pagamento dei relativi diritti.**

In particolare, per la richieste di copie di decreti ingiuntivi già emessi, nella pec di richiesta dovranno essere indicati "n. RG" , "n. Decreto" e "Parti". Si precisa che l'efficacia dei decreti ingiuntivi è sospesa per tutto il periodo compreso tra il 09/03/2020 e il 15/04/2020, e che il termine residuo di efficacia inizierà nuovamente a decorrere a partire dal 16/04 p.v.. Pertanto, la Cancelleria, nell'indicare il giorno e l'ora del ritiro delle copie richieste terrà in considerazione tale termine.

E' al momento sospesa qualsiasi ulteriore richiesta che non abbia un'urgenza motivata e comprovata, sulla quale deciderà il Presidente del Tribunale con proprio decreto non impugnabile.

Le istanze dovranno comunque pervenire esclusivamente tramite l'indirizzo pec istituzionale (gdp.brescia@giustiziacert.it).

3. NORMAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI RIFERIMENTO.

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 (pratica 186/VV/2020) – *Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020);

Visto, altresì, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che - nell'ambito delle disposizioni in materia di termini processuali e procedurali - ha confermato una generale proroga della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio, prevedendo all'art. 36 (*Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le linee guida adottate dai Capi degli Uffici e dai Dirigenti amministrativi degli UU.GG. di Brescia nonché i provvedimenti di questo Ufficio giudiziario - a partire dal decreto n. 5/2020 in data 24 febbraio 2020 - con i quali sono state adottate una serie di misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio lombardo, prima, e nazionale, poi;

Considerato che tutti i richiamati provvedimenti normativi e regolamentari evidenziano la necessità di:

- limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche inter e infra territoriali ai casi strettamente necessari;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- evitare lo spostamento da una località all'altra del territorio nazionale, in termini di divieto, se non nei casi eccezionali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) dello stesso DPCM 22 marzo 2020;

Richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi riguardanti la limitazione dell'accesso del pubblico al Tribunale, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi di magistrati e di personale amministrativo per

garantire - per quanto possibile - la continuità e l'efficienza delle attività essenziali e urgenti del servizio Giustizia;

Tenuto conto che - con specifico riguardo all'Ufficio del Giudice di Pace - le sole concrete "urgenze" riguardano i ricorsi di opposizione ai provvedimenti di espulsione e quelli di convalida dell'espulsione, e cioè agli affari di cui al d.lgs. n. 286/98;

Visto l'art. 5, comma 4, della Legge 28 aprile 2016, n. 57;

Visto il d.lgs. n.116/2017;

Richiamato il progetto tabellare di composizione degli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari per il triennio 2018-2020;

Sentita la Dirigente amministrativa e i Giudice di Pace interessati;

A parziale integrazione delle disposizioni già impartite con precedenti provvedimenti organizzativi in data 11 e 19 marzo u.s., in relazione al periodo cd. cuscinetto 9 marzo / 15 aprile 2020 nonché delle disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 25/2020 in data 1.04.2020;

Tanto premesso,

DISPONE

nei sensi di cui al preambolo.

DICHIARA

La immediata efficacia - siccome immediatamente esecutivo - del prospetto come sopra adottato.

DISPONE

altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del Distretto;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- al Signor Questore di Brescia;
- al Signor Avvocato Distrettuale dello Stato – Brescia;
- al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- Alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

DISPONE

infine, la pubblicazione del provvedimento sul *sito web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie nonché la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Brescia, 14 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vittorio Masia", with a long, sweeping flourish extending to the right.